

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'impresa che intende utilizzare i servizi erogati da Co.l.se.a. srl (di seguito consorzio) deve richiedere preventivamente l'adesione al consorzio.

Potranno richiedere l'adesione al consorzio sia le imprese che esercitano la loro attività in forma individuale che societaria, in qualunque forma costituite (vedi art. 3 dello statuto sociale).

L'impresa che intende associarsi al consorzio deve presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, indicando una serie di dati meglio dettagliati all'art. 7 dello statuto sociale tra i quali; partita iva e codice fiscale dell'impresa, ragione sociale, indirizzo, dati relativi al legale rappresentante ecc. e il numero delle quote capitali che intende sottoscrivere, l'impresa inoltre si impegna a comunicare prontamente in modo formale al consorzio ogni variazione che la stessa apporterà alla ragione sociale e/o alla struttura aziendale della sua impresa.

Il Socio al momento della presentazione della domanda di adesione dovrà conoscere ed espressamente aderire al presente regolamento.

Il presente regolamento di funzionamento potrà essere modificato con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con le maggioranze previste nello statuto sociale.

MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI

L'impresa chiede l'adesione al consorzio sottoscrivendo almeno una quota capitale pari a 26,00€.

GARANZIA RILASCIATA DALL'IMPRESA AL CONSORZIO

Al fine di garantire il corretto pagamento delle fatture emesse a fronte dell'utilizzazione dei servizi erogati dal consorzio, l'impresa associata rilascia al consorzio una garanzia al fine di coprire il rischio Colsea (ammontare dei servizi utilizzati rapportati alla dilazione dei pagamenti concessa all'impresa) utilizzando una o più delle forme, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito riportate;

- fideiussione bancaria rilasciata da un istituto di credito,
 - fideiussione emessa da un consorzio fidi,
 - fideiussione rilasciata da una compagnia assicurativa,
 - versamento di una quota al consorzio che andrà ad incrementare il capitale sociale sottoscritto a suo tempo dall'impresa,
 - recupero iva estera (quando l'impresa italiana ha acquisito in uno stato estero pedaggi, gasolio, riparazioni ecc.) con mandato al consorzio relativamente all'incasso, deposito cauzionale, accantonamento futuri sconti, lettera di patronage
- assicurazione al credito*

Quota rischio Colsea:

Il consorzio inoltre potrà assumere a proprio carico una quota a garanzia denominata "garanzia rischio a carico di Colsea", con l'applicazione di un costo aggiuntivo da applicare sui servizi utilizzati dall'impresa,

ADEGUAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Nel caso in cui l'impresa associata sia stata sollecitata dal consorzio, con nota formale, all'adeguamento della quota sociale, (questo caso ricorre nell'utilizzo dei servizi previsti al punto a1 Modalità e condizioni per l'utilizzo dei servizi) e non abbia ottemperato nel termine di 30 gg.

- il consorzio potrà utilizzare gli importi dovuti all'impresa per sconti maturati (per il servizio viacard telepass, pedaggi per le autostrade europee, passaggio ai tunnel, recupero TVA, quote cauzionali assicurative ecc.) per adeguare l'importo della quota sociale richiesta.

MANCATO ADEGUAMENTO DELLA GARANZIA

Nel caso in cui l'impresa associata sia stata sollecitata, con nota formale diretta ovvero indiretta in quanto la % di scoperto di garanzia è riportato in fattura, all'adeguamento dell'importo della garanzia, (questo caso ricorre quando l'impresa utilizza i servizi previsti al punto a1) e non abbia ottemperato nel termine di 30 gg il consorzio potrà utilizzare gli importi dovuti all'impresa per sconti maturati, ristorni ecc. per adeguare l'importo della garanzia.

MANCATO PAGAMENTO DEI COMPENSI CONSEGUENTI ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Il socio che non rispetta i pagamenti derivanti dall'utilizzo dei servizi, nei tempi e nelle condizioni riportate nel contratto sottoscritto tra l'impresa associata e il consorzio e/o sulle fatture, sarà chiamato a corrispondere, mediante addebito periodico, gli interessi di mora come previsto dalla legge

Il consorzio ove vantasse crediti (derivanti dall'utilizzo del servizio pedaggi, assicurativo ecc.) verso il consorziato, potrà trattenere in compensazione, fino alla concorrenza del proprio credito, gli importi eventualmente spettanti alla singola impresa associata per rimborso pedaggi, recupero iva, cauzioni assicurative ecc.

RAPPORTO COMMERCIALE TRA ASSOCIATO E CONSORZIO

L'impresa consorziata che utilizza i servizi erogati dal consorzio, danno vita ad un rapporto di natura commerciale tra due soggetti, e quindi ogni controversia che dovesse insorgere fra gli stessi dovrà essere risolta per vie legali, rinunciando ad utilizzare in caso di controversia l'arbitrato.

FORNITURE BENI E SERVIZI

COLSEA nell'ambito della propria attività diretta ad offrire servizi, valutate le opportunità di mercato, e tenuto conto dei vantaggi per i Soci, ha stipulato diverse convenzioni ed attivato i servizi che di seguito si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizi di pagamento pedaggi autostradali e valichi italiani ed europei, traghetti e treni navetta;
- servizi di rifornimento gasolio sia su aree attrezzate dirette che su aree di distributori convenzionati, sia italiani che europei;
- servizi di localizzazione satellitare;
- vendita di prodotti per l'autotrasporto sia direttamente, sia tramite fornitori convenzionati.
- convenzioni per la stipula di polizze assicurative;

La descrizione dettagliata di tutti i predetti servizi e forniture di beni è consultabile sul sito di COLSEA www.colsea.it.

Qualsiasi ulteriore servizio o fornitura di beni erogata o variazione e/o integrazione dei medesimi sarà divulgata a soci con la pubblicazione sul sito www.colsea.it e con qualsiasi altro canale di comunicazione che sarà ritenuto idoneo da COLSEA.

TERMINI E CONDIZIONI DI FORNITURA DEI BENI E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

I termini e le condizioni di fornitura dei servizi, dei beni nonché quelli previste nelle convenzioni con i gestori sono vincolanti per tutti i Soci.

COLSEA addebita una quota per il rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento del servizio e dei costi generali di gestione. L'adesione ad ogni singolo servizio relativo determinerà la sottoscrizione del contratto di erogazione del servizio che ne determinerà le modalità e le condizioni.

L'acquisto di beni, l'attivazione e la fruizione dei servizi da parte del Socio comporta automatico riconoscimento della congruità del prezzo e comporta, volontariamente, esplicita rinuncia a sollevare in seguito qualsiasi obiezione od eccezione, da parte del Socio nei confronti del COLSEA. Il socio è tenuto a verificare tempestivamente al ricevimento delle fatture la correttezza delle stesse. Eventuali contestazioni dovranno essere formulate per scritto a mezzo mail o posta raccomandata A/R a pena decadenza entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime. La comunicazione della contestazione non sospende in nessun caso il pagamento nei termini stabiliti dalla fattura. Il pagamento delle fatture non potrà essere sospeso o ritardato in nessun caso.

TESSERE E APPARATI COLSEA

Le tessere e gli apparati, rilasciati da COLSEA sulla base di convenzioni con soggetti terzi, restano di proprietà dei soggetti convenzionanti e non possono essere cedute, a nessun titolo, a terzi. Il Socio/utilizzatore degli apparati è tenuto a rispondere di ogni conseguenza derivante dall'alterazione dolosa o uso irregolare degli stessi. Il Socio/utilizzatore è tenuto a custodire con cura le tessere e gli apparati, ed in particolare eventuali Codici Personali (P.I.N.) assegnati, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dallo smarrimento o sottrazione degli stessi. Restano in ogni caso a carico del Socio/utilizzatore tutti gli importi relativi ad operazioni effettuate mediante l'utilizzo della tessera/apparato sottratta o smarrita sino al blocco della stessa effettuata da COLSEA secondo i tempi tecnici necessari previsti dai singoli fornitori. COLSEA e i suoi convenzionati non hanno alcun obbligo di vendita né di erogazione dei servizi, pertanto, COLSEA non potrà essere ritenuta responsabile delle eventuali modifiche, soppressioni, ritardi, danni subiti relativi ai servizi distribuiti per il tramite dei fornitori convenzionati e/o a variazione delle riduzioni accordate dai fornitori o da interventi pubblici.

INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO - BLOCCO DEI SERVIZI - RECESSO DAL RAPPORTO

COLSEA può, in qualsiasi momento a sua insindacabile volontà, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, interdire, sospendere e/o bloccare in tutto od in parte le forniture, prestazioni o servizi e/o porre termine al rapporto di fornitura con il Socio (recesso dal contratto). L'operatività potrà, in ogni caso, essere sospesa/bloccata immediatamente e senza alcun preavviso in caso di qualsiasi inadempimento a termini e condizioni contrattuali di fornitura.

QUOTE CONSORTILI

Le quote addebitate in fattura relative ai servizi e i suoi criteri di applicazione saranno stabiliti dal CDA entro il 31-10 per l'anno successivo.

GARANZIA DEI SERVIZI

In nessun caso COLSEA potrà essere ritenuta responsabile per le forniture e/o i servizi erogati dalle società/ditte/enti convenzionati e/o per i danni subiti nell'erogazione dei medesimi e il Socio/utilizzatore riconosce quanto sopra rinunciando ad ogni e qualsiasi azione nei confronti di COLSEA.

RECESSO O ESCLUSIONE DAL LIBRO SOCI

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso delle quote sociali versate sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie, in misura mai superiore al valore nominale (vedi art. 15 dello statuto sociale "aggiornato al 4 dicembre 2004").

In ogni caso di cessazione del rapporto di socio, questi ha diritto solo al rimborso della quota capitale effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale è stato chiesto lo scioglimento del rapporto sociale (vedi art. 16 dello statuto sociale "aggiornato al 4 dicembre 2004").

Pertanto la quota capitale versata potrà essere erogata, all'avente diritto, solo dopo la data di approvazione, da parte dell'assemblea dei delegati, del bilancio dell'esercizio nel quale è stato richiesto lo scioglimento del rapporto.

In casi eccezionali, in deroga allo statuto e al regolamento, su richiesta dell'ufficio soci a fronte di circostanziate motivazioni e con l'approvazione formale di un amministratore si potrà procedere all'erogazione del capitale sociale versato al momento della richiesta.

Il regolamento sopra riportato, essendo stato approvato con voto unanime dall'assemblea ordinaria dei delegati tenutasi in Sesto San Giovanni il 13-12-2019, entra in vigore alle ore 19,00 del 13-12-2019.

REGOLAMENTO ASSEMBLEE SEPARATE:

PARTE 1 - PER la COSTITUZIONE e la GESTIONE delle ASSEMBLEE SEPARATE

PARTE 2 - PER l'ELEZIONE dei DELEGATI

PARTE 3 - PER l'ELEZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

PARTE 4 - PER la GESTIONE dell'ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORDINARIA

E compito del consiglio di amministrazione convocare l'assemblea generale ordinaria e/o straordinaria ai sensi dell'art. 29 dello statuto, con lo stesso avviso saranno convocate anche le assemblee separate, di seguito denominate assemblee delle sezioni soci numero associati e sezioni soci fatturato.

Le assemblee delle sezioni soci numero associati e fatturato dovranno precedere l'assemblea generale dei delegati, le assemblee delle sezioni soci saranno convocate con le modalità previste dallo statuto ed in entrambi i casi sarà prevista la prima e la seconda convocazione.

PARTE 1 - CRITERI E MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE DELLE SEZIONI SOCI

Il consiglio di amministrazione del consorzio, al momento della convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria, costituisce:

a) le sezioni soci denominate "sezioni soci numero associati":

- a1) nel caso in cui i soci del consorzio siano almeno 1.700, al raggiungimento di almeno 240 soci,
- a2) nel caso in cui i soci del consorzio siano almeno 1.500, al raggiungimento di almeno 220 soci,
- a3) nel caso in cui i soci del consorzio siano almeno 1.350, al raggiungimento di almeno 210 soci,
- a4) nel caso in cui i soci del consorzio siano almeno 1.200, al raggiungimento di almeno 190 soci,
- a5) nel caso in cui i soci del consorzio siano almeno 1.050, al raggiungimento di almeno 170 soci,
- a6) nel caso in cui i soci del consorzio siano meno 900, al raggiungimento di almeno 160 soci,

Il consiglio di amministrazione, su richiesta di un gruppo di soci in rappresentanza di una determinata realtà territoriale, potrà istituire la sezione "soci numero associati" su un territorio che non coincida con i confini territoriali provinciali e/o confini regionali e/o statali.

Le "sezioni soci numero associati" saranno costituite:

- su base provinciale in Lombardia
- su base regionale nel resto d'Italia,
- su base statale nel resto d'Europa,

Il consiglio di amministrazione, tenendo conto del presente regolamento, delibera la costituzione delle "sezioni soci numero associati" ed ufficializza il numero dei soci appartenenti alla sezione soci, ai sensi dell'art. 30 primo comma dello statuto sociale, che risultano iscritti da almeno novanta giorni.

Dopo aver verificato che in uno o più Stati, in una o più regioni d'Italia, in una o più province della Lombardia non si è riscontrata la condizione della costituzione della sezione soci numerica, i soci appartenenti a dette località escluse saranno chiamati a far parte della sezione "soci province-regioni (Italia) Stati (Europa) vari",

b) le sezioni soci denominate "sezioni soci fatturato"

criterio per la costituzione della "sezioni soci fatturato"

-A= fatturato totale sviluppato dal consorzio nell'anno precedente alla convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria,

-B = numero totale dei delegati eletti nelle “sezioni soci numero associati “

-C = fatturato eleggere un delegato nelle “sezioni soci sulla base del fatturato”,

Formula per il calcolo: $A : B = C$

Il fatturato prodotto nell’anno precedente (dati di bilancio approvati almeno dal cda), rispetto alla data di convocazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria, dalle imprese associate al consorzio sarà raggruppato tenendo conto della sede legale dell’impresa o dalle specifiche richieste presentate dalle imprese stesse (es. chiedo di considerare quale sede principale l’unità locale, l’aggregazione di imprese in capo all’impresa principale dello stesso “gruppo” ecc.), e dai seguenti indirizzi, in Italia per regione e nel resto d’Europa per Stati.

L’impresa associata che ha istituito una o più sedi operative, potrà richiedere al consiglio di amministrazione di essere aggregata alla sezione soci a cui fa riferimento la sede operativa.

Dopo aver verificato che in uno o più Stati, in una o più regioni d’Italia, in una o più province della Lombardia non si è riscontrata la condizione della costituzione della sezione soci fatturato, i soci appartenenti a dette località escluse saranno chiamati a far parte della sezione “soci province-regioni (Italia) Stati (Europa) vari”

L’impresa associata aderente a un consorzio o cooperativa di imprese potrà richiedere di “identificare la propria sede legale” con quella del consorzio o della cooperativa.

Le società di capitali, le società cooperative, i consorzi o le cooperative di imprese, saranno rappresentate dal rappresentante legale, tuttavia l’organo amministrativo potrà delegare persona interna alla società quale un componente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, responsabile commerciale o amministrativo ecc..

L’impresa, costituita mediante società di persone, dovrà designare il socio che partecipa alle assemblee sociali del consorzio.

PARTE 2 - ELEZIONE DEI DELEGATI DA PARTE DELLE SEZIONI SOCI

All’assemblea della sezione soci sarà chiamata l’impresa che risulta iscritta al libro soci da almeno 90 giorni

A1) L’assemblea della sezione soci denominata “sezione soci numerica” eleggerà un delegato ogni 240 soci o frazione pari o superiore a 120, nel caso previsto alla parte 1, punto a1,

A2) L’assemblea della sezione soci denominata “sezione soci numerica” eleggerà un delegato ogni 220 soci o frazione pari o superiore a 110, nel caso previsto alla parte 1, punto a2,

A3) L’assemblea della sezione soci denominata “sezione soci numerica” eleggerà un delegato ogni 210 soci o frazione pari o superiore a 105, nel caso previsto alla parte 1, punto a3,

A4) L’assemblea della sezione soci denominata “sezione soci numerica” eleggerà un delegato ogni 190 soci o frazione pari o superiore a 95, nel caso previsto alla parte 1, punto a4,

A5) L’assemblea della sezione soci denominata “sezione soci numerica” eleggerà un delegato ogni 170 soci o frazione pari o superiore a 85, nel caso previsto alla parte 1, punto a5,

A6) L’assemblea della sezione soci denominata “sezione soci numerica” eleggerà un delegato ogni 160 soci o frazione pari o superiore a 80, nel caso previsto alla parte 1, punto a6,

L’elezione dei delegati nelle “sezioni soci fatturato” sarà effettuata dall’assemblea dei soci della “sezioni soci numero associati” se coincidente, diversamente il consiglio di amministrazione al momento della convocazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria sancirà la costituzione anche di questa tipologia di sezione soci.

Ogni delegato eletto all'assemblea ordinaria o straordinaria, sia nella sezione soci numerica associati che sezione soci fatturato rappresenterà il 50% dei soci della sezione.

PARTE 3 - CRITERI E MODALITÀ PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del cda del consorzio dovranno rappresentare altrettante imprese associate.

Il consiglio di amministrazione sarà eletto scegliendo tra i componenti presenti nell'assemblea dei delegati.

In deroga al comma precedente il 20% del consiglio di amministrazione, con arrotondamento per difetto e in ogni caso con un massimo di due componenti, potrà essere scelto tra i soci del consorzio anche se non delegati all'assemblea generale.

La maggioranza degli amministratori del consorzio, almeno il 50% + 1, deve rappresentare le sezioni soci come di seguito indicato:

- Un amministratore deve rappresentare la sezione soci fatturato più grande,
- Il resto dei componenti (almeno la maggioranza meno uno) deve rappresentare altrettante sezioni soci numeriche, seguendo il criterio dell'ordine decrescente (dalla più grande alla più piccola).

L'amministratore, che risulterà assente ingiustificato dai lavori del consiglio di amministrazione per tre volte consecutive, decadrà dall'organo amministrativo.

PARTE 4 - ASSEMBLEA ORDINARIA O STRAORDINARIA DEI DELEGATI

E' compito dell'assemblea dei delegati fissare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 37 dello statuto sociale.

Durante l'assemblea dei delegati, nel caso in cui il voto non sia palese, i delegati esprimeranno in assemblea il numero dei soci riscontrati dal verbale dell'assemblea della sezione soci.

La sezione soci potrà nominare propri delegati che rappresentano anche diversi orientamenti che dovessero emergere durante il corso dell'assemblea.

Nel caso in cui durante l'assemblea della sezione soci dovesse nominare; delegati che rappresentano orientamenti di maggioranza dei soci e delegati che rappresentano la minoranza dei soci, in questo caso la stessa assemblea della sezione soci dovrà determinare il diverso peso rappresentato dai delegati di maggioranza e minoranza tenendo conto della rappresentanza percentuale emersa in assemblea. La sezione soci potrà nominare un proprio comitato direttivo/coordinamento ed eleggere un proprio presidente.

Il socio appartenente ad una sezione soci, non delegato, potrà partecipare all'assemblea generale dei delegati senza diritto di voto, il voto durante l'assemblea generale dei delegati potrà essere espresso esclusivamente dal delegato. I delegati all'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, devono rappresentare imprese associate al consorzio.

Il regolamento sopra riportato, essendo stato approvato con voto unanime dall'assemblea ordinaria dei delegati tenutasi in Sesto San Giovanni il 13-12-2019, entra in vigore alle ore 19,00 del 13-12-2019.